



COMUNE DI CALCI

Provincia di Pisa

SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

ORDINANZA N.66 DEL 11/06/2026

Oggetto :

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, IN VIA CAUTELATIVA, A SEGUITO DELL'INCENDIO SVILUPPATOSI IN ZONA INDUSTRIALE IN LOCALITÀ LUGNANO (COMUNE DI VICOPISANO) - MODIFICA DISPOSIZIONI ADOTTATE CON ORDINANZA N. 62/2026

IL SINDACO

Premesso che in data 08.06.2026 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso un'azienda di rifiuti ubicata a Lugnano, frazione di Vicopisano, con emissione e propagazione nell'aria di un'importante nube di combustione;

Richiamata la propria Ordinanza n.62 del 09/06/2026 con la quale sono state assunte in via cautelativa misure contingibili ed urgenti finalizzate alla tutela della salute pubblica;

Considerato che la fase di estinzione dell'incendio si è conclusa e che attualmente sono in corso le operazioni di bonifica;

Visto quanto comunicato in data odierna al tavolo CCS presieduto dalla Prefettura di Pisa alla presenza dei Vigili del fuoco, ARPAT e AUSL Toscana Nord Ovest;

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana in materia di tutela della salute;

Visto - l' art. 50, comma 5 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

A tutta la popolazione residente, domiciliata o dimorante nel territorio del Comune di Calci l'adozione immediata delle seguenti prescrizioni:

1. Provvedere al lavaggio accurato e prolungato, con abbondante acqua corrente, di tutti gli ortaggi e della frutta coltivata all'aperto sul territorio comunale, prima del loro consumo; proteggere gli alimenti conservati all'aperto o non chiusi;
2. Evitare di sollevare polveri da terrazzi, cortili o superfici esterne, evitare pulizie “a secco”, pulire solo con acqua;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sostituisca integralmente l'Ordinanza n. 62 del 09/06/2026, abbia validità immediata e resti in vigore fino a nuova comunicazione di revoca, che sarà subordinata alla cessazione dell'emergenza;

Che il presente provvedimento venga immediatamente reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente, sui canali social e di messaggistica ufficiali del Comune di Calci, nonché tramite i mezzi di informazione locale (stampa, radio, tv);

Che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pisa
- Comando di Polizia Municipale di Calci
- Comando Stazione Carabinieri di Calci
- ARPAT (Dipartimento di Pisa)
- Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione
- Comune di Vicopisano

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

RICOTTA VALENTINA / Namirial
S.p.A./02046570426